



A. M. A. T.
AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI - TARANTO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Preso atto verbale di accordo per costituzione "Fondo Integrativo di Previdenza" per Dirigenti iscritti I.N.P.D.A.I.-

L'anno millenovecentottant adue il giorno 7 (sette)
del mese di Aprile, alle ore 18.00 in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle
persone dei Signori:

1. Luigi PIGNATELLI (a.g.) PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Fulvio MASTROBUONO-PRESIDENTE 3. Vito Franco FIORE (a.g.)
4. Enrico GRILLI 5. Alberto GALLUZZO (a.g.)
6. Matteo MALANDRINO 7. Giuseppe MESTO

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Franco RUGGIERI (a.g.) 9. Cosimo MICCOLI (con diritto
a voto)

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Silvano CAVALIERE

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- VISTO il verbale di accordo sottoscritto in data 15/12/1981 tra la
C.I.S.P.E.L. e la F.N.D.A.I. per la costituzione di un "Fondo Inte-
grativo di Previdenza" per i dirigenti iscritti all'I.N.P.D.A.I.,
che allegato al presente provvedimento ne fa parte integrante;

- RITENUTO doversi prendere atto;
- AVUTO il voto consultivo del Direttore di Esercizio;
- A VOTI unanimi

DELIBERA

- di prendere atto del verbale di accordo sottoscritto in data 15/dicembre/1981 relativo alla costituzione di un "Fondo Integrativo di Previdenza" per i dirigenti iscritti all'INPDAI, che allegato al presente provvedimento ne fa parte integrante.-

Il Segretario
[Signature]

Visto : *Il Presidente*

[Signature]

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 16/4/1982

la Giunta Municipale nella seduta
Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. del 27/4/1982

Rese esecutiva il

Il Funzionario Superiore
Il Direttore
(Francesco FERRANTE)



COMUNE DI TARANTO

Segreteria Generale

ALL'UFFICIO

e.p.c. ALL'UFFICIO

MUNICIPALIZZATE

DIREZIONE AMAT

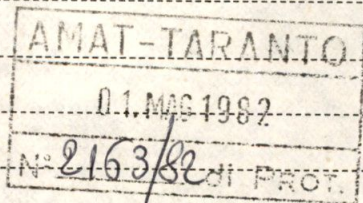
S E D I

DECISIONE DELLA G.M. RIUNITASI IL 27.4.1982

Oggetto : Delibera AMAT N° 101 del 7.4.1982.

(Relatore INTELLIGENTE)

La G M . , nella seduta del 27.4.1982 (assenti: D'Ippolito, Di Lorenzo, Armentani, Guadagnolo e Latagliata) - PRENDE ATTO -



Assiste: Dr. Antonio Conte - Segr. Gen. del Comune.

Taranto li, 28.4.1982



IL FUNZIONARIO DELEGATO
(dr. Emilio ROMANDINI)



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 16/aprile/82

N. di protocollo 299/82 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Spett.le

ASSESSORATO ALLE MUNICIPALIZZATE
del Comune di Taranto

T A R A N T O

Compiegate alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n° 3 (tre) copie dei provvedimenti adottati dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 7/4/82:

- Del. N° 98 = Richiesta autorizzazione relativa all'appalto concorso per l'approvvigionamento di capi vestiario per il personale dipendente.
- " N° 101 = Presa atto verbale di accordo per costituzione " Fondo Integrativo di Previdenza " per i Dirigenti iscritti I.N.P.D.A.I.-.
- " N° 106 = Presa atto relazione di collaudo statico di due capannoni affiancati con strutture metalliche ubicati presso il deposito A.M.A.T.-.

Distinti saluti.

P. x.
Russo
15.4.82

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)
[Signature]

FF/VM.-



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 16/aprile/82

N. di protocollo 797/82 Rip. _____
Risposta a N. _____ del _____
Allegati N. _____

Spett.le REGIONE PUGLIA

Sezione Provinciale Decentrata
di Controllo sugli Atti degli
Enti Locali

Via De Cesare, 102

RACCOMANDATA A MANO

TARANTO

Trasmettiamo oggetto delle sottoindicate delibera-
zioni adottate dalla Commissione Amministratrice di que-
sta Azienda nella seduta del 7/4/82:

- Del. N° 101 = Presa atto verbale di accordo per costitu-
zione "Fondo Integrativo di Previdenza"
per i Dirigenti iscritti I.N.P.D.A.I.-.
- " N° 106 = Presa atto relazione di collaudo statico
di due capannoni affiancati con strutture
metalliche ubicati presso il deposito AMAT.

Distinti saluti.

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)
Ferrante

FF/VM.-

REGIONE PUGLIA SEZ. PROV. CONTROLLO TARANTO
16 APR. 1982
ARRIVO



C.I.S.P.E.L.

CONFEDERAZIONE ITALIANA
DEI SERVIZI PUBBLICI
DEGLI ENTI LOCALI

Roma, 22 marzo 1982

S/2

- Alle AZIENDE ED ENTI ASSOCIATI

e, per conoscenza :

- Alle FEDERAZIONI DI CATEGORIA
- Ai COMITATI REGIONALI CISPTEL
- Ai Signori Componenti il
Consiglio Generale Confederale

L O R O S E D I

Oggetto: verbale di accordo CISPTEL-FNDAI del 15 dicembre 1981 per la costituzione di un "Fondo Integrativo di Previdenza" per i dirigenti iscritti all'INPDAI.

In data 15 dicembre 1981 è stato sottoscritto con la FNDAI un accordo, di cui Vi rimettiamo copia in allegato, che prevede la costituzione per i soli dirigenti iscritti all'INPDAI di un fondo di previdenza, gestito a ripartizione, che assicuri prestazioni integrative alle pensioni corrisposte da tale Istituto.

In proposito riteniamo preliminarmente necessario osservare che l'avvenuto adeguamento del massimale retributivo agli effetti contributivi, con il decreto 26 ottobre 1981, non priva di significato il ricorso alla costituzione del Fondo, perché scopo precipuo è quello di sopperire al progressivo deterioramento del rapporto massimale-minimale, con conseguente perdita del valore delle pensioni, che si è determinato dal 1975 in poi.

Ciò premesso, mentre richiamiamo le considerazioni svolte nella relazione trasmessaVi con lettera del Presidente della Cispel del 7 gennaio scorso, ci limitiamo a sottolineare, per quanto di immediato interesse delle aziende, che l'onere a loro diretto carico, che si cumula con la parte a carico del dirigente (0,52%), risulta dell'1,43% sull'intera retribuzione entro il massimale annuo di f. 29.900.000.

La contribuzione ha decorrenza dal 1°.1.1981, così come le integrazioni delle pensioni; per le modalità di riscossione dei contributi rimandiamo alle istruzioni direttamente diramate alle aziende interessate dal Fondo in parola, rammentando che in apposita norma transitoria dell'accordo è previsto che le contribuzioni arretrate siano corrisposte senza applicazione di alcun interesse e suddivise in due versamenti di uguale ammontare.

Beneficiari delle prestazioni integrative sono:

- a) i titolari di pensioni liquidate con decorrenza dal 1°.1.1975 e fino al 31.12.1980,
- b) i titolari di pensioni liquidate o da liquidare con decorrenza dal 1°.1.1981 e fino al 31.12.1982.

Ai beneficiari del primo gruppo compete una prestazione integrativa tale da far portare l'importo globale del trattamento, tra pensione INPDAI e integrazione, al livello del trattamento che, per ciascuna categoria e a parità di requisiti, risulti erogato al 1°.1.1981 con riferimento alle pensioni liquidate nel 1974.

Su tale integrazione non sarà operato alcun assorbimento degli importi erogati a titolo di perequazione automatica e le integrazioni stesse saranno di ammontare costante.

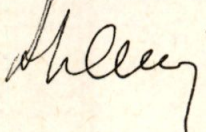
Ai beneficiari del secondo gruppo verrà corrisposta una integrazione tale da far commisurare l'importo globale di pensione, tra INPDAI e integrazione, al limite massimo di f. 29.900.000 nel rispetto dei requisiti individuali maturati.

Le integrazioni delle pensioni liquidate ai pensionati di questo secondo gruppo assorbiranno le quote di maggiorazione a titolo di perequazione automatica dovute dall'INPDAI nel 1982.

Distinti saluti.

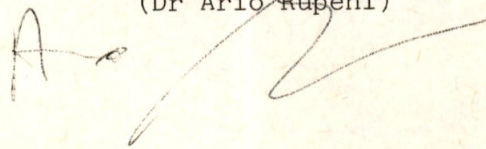
IL DIRIGENTE IL SERVIZIO LAVORO

(Dr Pier Luigi Cenci)



IL SEGRETARIO GENERALE f.f.

(Dr Ario Rupeni)



VERBALE DI ACCORDO

L'anno 1981, il giorno 15 del mese di dicembre, in Roma

tra

1a Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPSEL)

e'

la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali (FNDAI)

- in relazione alle intese intervenute in sede di rinnovo del CCNL 25.1.1980 per l'aumento a f. 29.900.000 del limite del massimale ai fini del pagamento dei contributi all'INPDAI;
- nel richiamare l'impegno a formalizzare gli opportuni interventi per una sollecita definizione degli adempimenti previsti dalla vigente legislazione ai fini dell'applicazione del suddetto massimale e della corrispondente revisione dell'aliquota contributiva;
- riconosciuta l'opportunità che sia adottato uno strumento che, nelle more dei provvedimenti stessi, consenta l'erogazione di prestazioni integrative alle pensioni corrisposte dall'INPDAI;
- rilevata, in ogni caso, l'opportunità che si sopperisca agli squilibri determinati, sulle pensioni liquidate nell'arco del quinquennio 1975/1980, dall'andamento dei massimali legislativi relativi al quinquennio medesimo

convengono quanto segue:

- 1) E' istituito uno strumento per la erogazione di prestazioni integrative, mediante apposito Fondo gestito a ripartizione. Tale Fondo ha il compito, acquisiti gli elenchi dei dirigenti pensionati iscritti all'INPDAI, di provvedere ad integrare, nei limiti indicati al punto 2, le pensioni liquidate dall'Istituto stesso;

- 2) l'intervento integrativo opera in base ai seguenti criteri:

a far data e con effetto dal 1° gennaio 1981, le posizioni pensionistiche liquidate con decorrenza dall'1.1.1975 e fino al 31.12.1980 vengono integrate di un importo che consenta di riportare le posizioni stesse sui livelli dei trattamenti che, per ciascuna categoria e a parità di requisiti, risultino erogati, al 1° gennaio 1981, con riferimento alle pensioni

[Handwritten signatures and scribbles]

liquidate nel 1974. L'intervento integrativo di cui sopra sarà in ogni caso definito per importi di ammontare costante;

- 3) in attesa che sia ^{adottato} il nuovo massimale contributivo di cui in premessa, il Fondo di cui al punto 1 assume altresì il compito di provvedere ad integrare, nei limiti indicati al punto 4, le pensioni dell'INPDAl, liquidate o da liquidarsi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1982;
- 4) l'intervento integrativo di cui al punto 3 opera in base ai seguenti criteri:
- a) entro il limite massimo convenzionale di f. 29.900.000, alle posizioni pensionistiche, liquidate o da liquidarsi nel periodo di cui al punto 3, verrà corrisposta una integrazione pari alla differenza tra la pensione convenzionale che risulterebbe applicando, per ciascuna categoria di pensione e a parità di requisiti, il citato massimale convenzionale e l'ammontare effettivo della pensione percepita alla data di decorrenza;
 - b) l'integrazione, come determinata al punto a), sarà assorbita, fino a concorrenza, dagli importi che, nel 1982, risulteranno erogati a titolo di perequazione automatica;
 - c) le integrazioni avranno decorrenza a far data e con effetto dal 1° 1.1981
- 5) condizioni e modalità per l'erogazione dell'intervento integrativo di cui al punto 2 e per l'eventuale corresponsione delle integrazioni in attuazione dei principi di cui al punto 3, sono stabilite dalle relative disposizioni regolamentari che fanno parte integrante del presente verbale di accordo;
- 6) le aliquote contributive da corrispondere al Fondo, riferite a ciascun dirigente alle dipendenze, vengono stabilite, per l'anno 1981, nella misura dell'1,95% della retribuzione entro il massimale di f. 29.900.000 annui.

Tale misura complessiva, in quanto applicata con il criterio di ripartizione in atto per i contributi dovuti all'INPDAl viene suddivisa come segue:

1,43% a carico delle aziende,
0,52% a carico dei dirigenti.

Le aliquote contributive sopra specificate, entro il massimale e con la ripartizione indicata, si intendono confermate anche per l'anno 1982, salva eventuale diversa determinazione, che le parti si riservano di adottare sulla base delle risultanze di gestione

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like Sennarino, Paus, and others.]

COSTITUZIONE - SCOPO - BENEFICIARI

Nei riguardi dei trattamenti pensionistici ai superstiti di pensionati (reversibilità), l'integrazione è corrisposta a condizione che la posizione pensionistica originaria, dalla quale trae titolo il trattamento di reversibilità, sia insorta successivamente al 31 dicembre 1974.

dell'esercizio 1981;

Norma transitoria

In relazione ai tempi effettivi di avvio della riscossione dei contributi gli importi che, a sensi del Regolamento del Fondo, risulteranno arretrati alla data di inizio della riscossione medesima, saranno corrisposti al Fondo senza applicazione di alcun interesse e suddivisi in due versamenti di eguale ammontare, da effettuarsi con le modalità e secondo le scadenze che saranno stabilite dagli Organi di Amministrazione del Fondo stesso.

- 7) le aziende nelle quali siano già in atto trattamenti analoghi in favore dei dirigenti sono esonerate, fino a concorrenza, dall'iscrizione al Fondo o, in proporzione, dal versamento della contribuzione;
- 8) la Cispel e la Fndai si incontreranno almeno ogni sei mesi per una verifica - sulla base di dettagliata documentazione che la stessa Fndai si impegna a fornire tempestivamente - dell'andamento della gestione del FIPDAI e delle problematiche emergenti.

Sarà cura della Fndai promuovere le iniziative necessarie perché sia assicurata la presenza di un rappresentante della Cispel alle attività degli organi di gestione del Fondo.

- 9) la materia sarà oggetto di riesame tra le parti al 31 dicembre 1982.

to Secretary
Don
Provic
Finit
Sen
Pat
Jan
Ally
Man

Fermo quanto previsto dal 3° comma, i trattamenti integrativi - secondo i criteri, le misure e le modalità stabiliti dallo art. 12 - vengono corrisposti agli aventi diritto, nelle ipotesi di cui al punto a) del 1° comma, a far data e con effetto dal 1° gennaio 1981 e, nelle ipotesi di cui al punto b) del predetto 1° comma, a far data e con effetto dalla decorrenza della pensione.

ORGANI DEL FONDO

Art. 3

Il Fondo è amministrato da un Consiglio di 14 membri, dei quali, in attuazione del principio di pariteticità previsto dagli accordi anzidetti, 7 membri sono designati dalla FNDIAI e 7 membri sono designati dalle Organizzazioni dei datori di lavoro.

Il Consiglio ha il compito di amministrare il Fondo ed è investito dei più ampi poteri per l'attuazione di quanto previsto dal presente regolamento.

Il Consiglio si riunisce almeno 2 volte all'anno, nonché tutte le volte che il Presidente ritenga necessario convocarlo o lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti.

Le convocazioni avvengono mediante invito personale, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno 10 giorni prima della data di convocazione.

In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione telegrafica con un preavviso minimo di 5 giorni.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento del Presidente, da un Consigliere da lui designato o, in carenza, dal Consigliere presente più anziano di età.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione dovranno essere invitati i Sindacati effettivi.

Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 4

Il Presidente del Fondo è nominato dal Consiglio nella persona, che

per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 4
Il Presidente del Fondo è nominato dal Consiglio nella persona che

[Handwritten signatures and notes follow]

la rappresentanza della FNDAI in seno al Consiglio stesso designa nel proprio ambito.

Ha la legale rappresentanza del Fondo e, per determinati atti, può conferire delega ad uno o più membri del Consiglio.

In caso di temporaneo impedimento o di assenza di breve durata egli può delegare ad un membro del Consiglio, in tutto o in parte, le proprie funzioni ed i propri poteri.

Cura il funzionamento del Fondo, provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio e dal Comitato Esecutivo e svolge ogni altro compito previsto dal presente regolamento o che gli venga attribuito dal Consiglio.

Art. 5

Il Consiglio delega, per la normale gestione del Fondo, particolari attribuzioni ad un Comitato esecutivo di composizione paritetica formato da 8 membri scelti tra i suoi componenti.

Il Comitato decide insindacabilmente e definitivamente sugli eventuali ricorsi degli interessati.

Per la validità delle riunioni e per le deliberazioni del Comitato esecutivo valgono le stesse norme stabilite per il Consiglio.

Il Comitato esecutivo è presieduto dal Presidente del Fondo, fermo comunque il rispetto del principio paritetico di cui al 1° comma.

Art. 6

E' costituito un Collegio dei Sindaci, composto da 6 membri effettivi e 4 supplenti. Dei 6 membri effettivi, 3 sono designati dalla FNDAI e 3 dalle Organizzazioni dei datori di lavoro; dei 4 sindaci supplenti, 2 sono designati dalla FNDAI e 2 dalle predette Organizzazioni dei datori di lavoro.

Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.

Il Collegio dei Sindaci esercita le funzioni di controllo contabile del Fondo, esamina i bilanci e formula apposite relazioni e proprie osservazioni e conclusioni.

I Sindaci assistono alle riunioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like "Sindaci", "Presidente", and various initials.]

Il Fondo provvede ai propri scopi con:

- Art. 8

La misura percentuale dei contributi è determinata dalle parti con apposito accordo sindacale, sulla base di specifiche valutazioni tecnico-finanziarie ed è ripartita tra azienda e dirigente secondo i criteri per la contribuzione dovuta all'INPDAI.

Il versamento dei contributi, nella misura ed entro il massimale stabilito dagli accordi sindacali di cui all'art. 1, viene effettuato dall'azienda, anche per la parte a carico del dirigente e previa trattenuta sulla sua retribuzione, secondo le norme previste per la contribuzione dovuta all'INPDAl, salvo la scadenza, fissata entro il giorno 25 del mese successivo a quello cui si riferisce lo stipendio e, per le provvigioni, le partecipazioni agli utili, i premi di produzione e per tutte le altre forme di retribuzione, entro il giorno 25 del mese successivo a quello in cui vengono corrisposte.

L'azienda che non versi i contributi alle scadenze stabilite, è tenuta a corrispondere al Fondo, oltre all'importo dei contributi insoluti, l'interesse di mora, calcolato sull'effettivo ritardo, in

insoluti, l'interesse di mora, calcolato sull'effettivo ritardo, in

misura pari all'interesse praticato dalle banche, al 1° gennaio di ogni anno, per i prestiti effettuati alla migliore clientela (prime rate), maggiorato di cinque punti.

Qualora i contributi dovuti siano corrisposti oltre i primi due mesi dalla scadenza suddetta, il tasso di mora di cui al comma precedente è aumentato di 0,5 punti percentuali per ciascun mese intero successivo ai primi due.

E' in facoltà del Consiglio di concedere alle aziende, che ne facciano motivata richiesta non oltre due mesi dalle scadenze previste, dilazioni e rateazioni nel pagamento dei contributi dovuti.

L'accoglimento della richiesta, che deve essere in ogni caso accompagnata dal contestuale versamento di un importo non inferiore al 20% del debito contributivo e dall'impegno del normale versamento dei successivi contributi, interrompe il decorso di mora.

Tuttavia, dalla data di presentazione della domanda di rateazione l'azienda è tenuta al pagamento di un interesse nella misura stabilita dal Consiglio, e, comunque, non inferiore a quella delle prime rate in vigore al 1° gennaio dell'anno in corso. Il numero delle rate, con un massimo di 12, sarà determinato dal Consiglio, tenuto anche conto delle motivazioni addotte dall'azienda.

Il mancato pagamento dei successivi contributi e/o di quanto dovuto per effetto della rateazione comporta per l'azienda la decadenza della rateazione concessa e ripristina l'applicazione del 3° e 4° comma del presente articolo.

Art. 10

La prosecuzione volontaria al Fondo è ammessa a partire dal 1°.1.81 per gli stessi periodi per i quali viene effettuata all'INPDAI e con i criteri e le modalità previsti dalla normativa di tale Istituto.

E' parimenti ammessa la continuazione dei versamenti contributivi nel caso di conferimento al dirigente di cariche sociali che determinano la perdita del requisito di subordinazione, sempre per gli stessi periodi per i quali viene effettuata all'INPDAl.

Art. 11

La gestione del Fondo si chiude al 31 dicembre dell'anno.

[Handwritten signatures and initials]

Copia del relativo rendiconto, corredato da una relazione, entrambi approvati dal Consiglio, devono essere trasmessi, unitamente alla relazione dei Sindaci sul rendiconto stesso, alle Organizzazioni sindacali interessate entro il primo semestre dell'anno successivo.

PRESTAZIONI

Art. 12

A sensi degli accordi di cui all'art. 1, le prestazioni integrative alle posizioni pensionistiche di cui all'art. 2 sono corrisposte secondo i seguenti criteri:

- a) le posizioni pensionistiche liquidate dall'INPDAI con decorrenza dal 1° gennaio 1975 e fino al 31 dicembre 1980 vengono integrate, per ciascuna delle categorie indicate al 3° comma dell'art. 2 e a parità di requisiti, di un importo pari alla differenza, risultante al 1° gennaio 1981, tra i livelli di trattamento delle posizioni stesse e quelli afferenti le posizioni liquidate con decorrenza dal luglio 1974;
- b) le posizioni pensionistiche liquidate e quelle da liquidarsi dall'INPDAI con decorrenza dal 1° gennaio 1981 e fino al 31 dicembre 1982, sono integrate di un importo pari alla differenza tra la pensione convenzionale che risulterebbe applicando, per ciascuna delle categorie indicate al 3° comma dell'art. 2 e a parità di requisiti, il limite massimo convenzionale di f. 29.900.000 annue e l'effettivo ammontare della pensione liquidata alla data di decorrenza. Per la determinazione della pensione e della relativa integrazione si fa riferimento alla retribuzione media dell'ultimo triennio.

In relazione a quanto previsto dal 3° comma dell'art. 2 del presente Regolamento, nel caso di pensione di vecchiaia liquidata in costanza di rapporto di lavoro, l'integrazione decorre dal momento della riliquidazione di tale pensione, per effetto della definitiva cessazione del rapporto stesso, con applicazione dei criteri e modalità, indicati al primo comma, riferiti al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Nel caso di riliquidazione di pensione di vecchiaia al termine del periodo di preavviso sostituito dalla relativa indennità, fermo restando il riferimento al momento della risoluzione del rapporto ai

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including "to S. Scocorvato", "D. Scocorvato", "M. Scocorvato", "F. Scocorvato", "G. Scocorvato", "P. Scocorvato", "R. Scocorvato", "S. Scocorvato", "T. Scocorvato", "U. Scocorvato", "V. Scocorvato", "W. Scocorvato", "X. Scocorvato", "Y. Scocorvato", "Z. Scocorvato"]

fini della spettanza del trattamento integrativo, la riliquidazione del trattamento integrativo stesso, viene effettuata mantenendo il riferimento ai criteri e alle modalità applicabili con riguardo alla predetta data di cessazione.

Nell'ipotesi di pensionamento differito oltre il 65° anno di età per gli uomini e 60° per le donne, non si tiene conto, ai fini della determinazione del trattamento integrativo, delle maggiorazioni di cui alla tab. A) allegata alla legge 15 marzo 1973, n. 44.

Le integrazioni alle posizioni pensionistiche di cui alla precedente lettera a) sono di ammontare costante, sicché non risultano suscettibili di assorbimento o conguaglio con gli importi che, successivamente al 1° gennaio 1981 ed in vigenza degli accordi sopra richiamati, vengano percepiti a titolo di perequazione automatica.

L'ammontare delle integrazioni alle posizioni pensionistiche di cui alla precedente lettera b) sarà progressivamente assorbito, fino a concorrenza, dagli importi che, successivamente alla data di liquidazione delle pensioni stesse, siano erogati a titolo di perequazione automatica.

NOTA A VERBALE

Con riferimento a quanto previsto alla lettera b), si conviene in via transitoria che, ai fini della determinazione della pensione, si fa riferimento, entro il limite massimo di f. 29.900.000 sopra indicato, alla retribuzione afferente l'anno precedente il momento della cessazione del rapporto di lavoro o alla retribuzione corrispondente alla contribuzione dell'ultimo anno precedente il pensionamento; e ciò per ovviare alle difficoltà di ordine documentale e per lo snellimento amministrativo-contabile.

VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 13

La vigilanza ed il controllo sull'applicazione del presente Regolamento sono svolti direttamente dagli organi del Fondo.

[Handwritten signatures and initials, including "To Sec...", "Sec...", "Ces...", "M...", "L...", "S...", "R...", "F...", "N..."]